

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'INDENNITA' DI RISULTATO

ALL'AMMINISTRATORE UNICO

ENERGIE COMUNI

Società a Responsabilità Limitata

Approvato con Deliberazione dell'assemblea dei soci del 29.04.2025

PREMESSA

- La Energie Comuni srl, in seguito chiamata anche “Società”, nell’esercizio dell’autonomia tipica della natura giuridica di diritto privato che essa ha, intende garantire l’imparzialità, la trasparenza e la pubblicità del proprio operato nel rispetto di quanto previsto dal proprio Statuto, degli indirizzi ed obiettivi formulati dai Comuni soci nell’esercizio del controllo analogo ad essi spettante in relazione alla natura “in house” della Società e tenuto conto della propria organizzazione e struttura amministrativa.

- L’art 17 dello Statuto sociale prevede che agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall’assemblea dei soci con deliberazione valida fino a modifica.

- L’Atto costitutivo, all’art. 5, stabilisce che:

la società sia amministrata da un Amministratore Unico che ne ha la rappresentanza legale; che il compenso spettante al nominato Amministratore Unico viene determinato nell’indennità massima di posizione di euro 26.850,27 onnicomprensivo degli oneri retributivi e fiscali previsti dalla normativa di riferimento, il tutto come meglio risulta dall’avviso pubblico del 17.12.2020 e dal decreto della Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Sperlonga, Lenola e Campodimele in data 15.4.2021.

- L’avviso pubblico del 17.12.2020, all’art. 1, prevede che l’Amministratore Unico:

- svolga tutti i compiti e le funzioni indicate nello Statuto societario;
- ha la responsabilità gestionale della società e opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, in termini economici e gestionali, implementando un’organizzazione idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane, materiali e immateriali;
- è tenuto a riferire all’Assemblea dei Soci e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione, sulla sua evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo;
- adotta i regolamenti previsti nello Statuto societario e altri regolamenti interni che si rendessero necessari per il buon funzionamento delle attività;
- adotta il piano di programma, i contratti di servizio, il bilancio preventivo pluriennale e il relativo piano degli investimenti e il piano del fabbisogno del personale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
- adotta il bilancio d’esercizio e i relativi allegati, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;

- delibera l'adesione a forme di partecipazione e collaborazione e a protocolli di intesa con soggetti pubblici e privati e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- delibera l'assunzione di mutui e altre operazioni finanziarie a medio e lungo termine da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- delibera l'assunzione, la sospensione e il licenziamento del personale;
- sta in giudizio in nome e per conto della Società, nomina difensori, tecnici, effettua transazioni giudiziali e stragiudiziali.

- Lo stesso avviso pubblico, all'art. 10, prevede che il compenso dell'Amministratore Unico sia stabilito, indicativamente, nella misura di euro 26.850,27 onnicomprensivo degli oneri retributivi e fiscali previsti dalla normativa di riferimento e che il 30% dell'importo predetto sia attribuito sulla base dei risultati raggiunti dall'Amministratore nel corso dell'anno e misurati da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

- L'Assemblea dei soci, nella seduta del 24 aprile 2024 ha deliberato:

- di confermare, anche per il precedente anno 2023, il riconoscimento in favore dell'Amministratore Unico dell'indennità di risultato stabilita nello Statuto sociale, nella misura dell'ulteriore 30% rispetto al compenso lordo dovuto per la stessa annualità;
- che in considerazione sia dell'ampliamento del numero di attività esercitate dalla società, che dei conseguenti maggiori impegni professionali assunti dall'organo amministrativo, nonché del conseguente aumento dei ricavi, di aumentare, a partire dall'anno 2024, il compenso annuo lordo da corrispondere all'Amministratore Unico parametrandolo al costo complessivo, inclusi oneri sociali, sostenuto dal Comune per le retribuzioni spettanti al personale dipendente ad elevate qualificazioni professionali (categoria D7), senza il riconoscimento della retribuzione di posizione;
- di riconoscere allo stesso Amministratore, in aggiunta al compenso stabilito alla precedente lettera b), il diritto ad un ulteriore compenso a titolo di indennità di risultato, convenuto nella misura pari al 30 per cento dei compensi sopra stabiliti alla medesima lettera b);
- che l'ulteriore compenso di cui alla precedente lettera c) dovrà essere corrisposto al raggiungimento degli obiettivi indicati in apposito Regolamento da approvarsi da parte dell'Assemblea dei Soci della medesima società;
- che i compensi e le indennità indicate alle lettere precedenti, ove il percipiente rivesta la posizione di lavoratore autonomo professionale, dovranno essere maggiorati di IVA

e CAP, come per legge, mentre resteranno a suo carico sia le imposte dirette che i contributi sociali.

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento

Art. 2

Il presente Regolamento definisce la disciplina dell'indennità di risultato spettante all'Amministratore Unico quale ulteriore compenso per l'opera svolta.

I criteri di valutazione terranno conto del raggiungimento degli obiettivi in tema di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nella gestione e nella erogazione dei servizi prestati in favore della collettività amministrata, misurabili in termini di qualità dei servizi prestati, del grado di soddisfacimento dell'utenza, del rispetto della normativa nazionale e comunitaria in tema di ambiente e territorio, del contenimento dei costi tecnici ed amministrativi.

Nella valutazione l'assemblea terrà altresì conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità gestionali assunte dall'amministratore unico, nonché del grado di autonomia organizzativa e della struttura amministrativa su cui l'organo amministrativo ha potuto contare per l'esecuzione del proprio mandato.

Art. 3

Per la verifica dei risultati utili alla corresponsione dell'indennità stabilita al precedente articolo 2 l'Assemblea prenderà in esame i seguenti parametri valutativi in termini economici, sociali e gestionali raggiunti dall'organo amministrativo in ciascun anno solare:

- 1) miglioramento dell'efficienza dei servizi erogati alla collettività amministrata;
- 2) miglioramento degli standard qualitativi dei servizi prestati;
- 3) osservanza della normativa sia nazionale che comunitaria in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione dell'utenza soprattutto in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- 4) miglioramento delle politiche per il contenimento dei costi tecnici ed amministrativi, sia del personale dipendente che di quello autonomo, anche attraverso

l'efficientamento delle turnazioni ed altri sistemi di programmazione delle prestazioni lavorative;

- 5) incremento delle economie gestionali comunque realizzate in termini di efficienza ed economicità;
- 6) ottimizzazione della gestione delle risorse finanziarie, sia sul fronte delle entrate che delle uscite, al fine di evitare il sostenimento di costi aziendali per interessi passivi ed altri oneri finanziari connessi a causa del ricorso al credito bancario;
- 7) miglioramento dell'iter burocratico per la gestione dei permessi e degli abbonamenti rilasciati per il servizio di sosta delle auto a pagamento;
- 8) acquisizione delle risorse e dei contributi previsti dalla normativa vigente, sia nazionale che comunitaria, erogabili a seguito dell'ottimizzazione dello smaltimento dei rifiuti e della loro efficiente differenziazione;
- 9) efficiente gestione dei siti logistici e delle sedi della Società in house;
- 10) organizzazione delle attività finalizzate alla lotta all'evasione fiscale in materia TARI e all'incremento del relativo gettito fiscale, anche grazie alla prevenzione di fenomeni evasivi ed elusivi attraverso politiche ed attività di compliance.

Art. 4

L'indennità di risultato da corrispondere è prevista nella misura massima del 30 (trenta) per cento del compenso annuo così come determinato negli articoli precedenti.

Detta indennità viene riconosciuta con il raggiungimento di almeno sei (6) parametri valutativi di cui al precedente art. 3 così graduati:

- fino al raggiungimento di 5 parametri su dieci = nessuna indennità
- con il raggiungimento da 6 a 8 parametri su dieci = l'80% del 30%
- con il raggiungimento da 9 a 10 parametri su dieci = il 100% del 30%

Ai fini della valutazione finale dell'indennità di risultato, l'Amministratore Unico presenterà una relazione descrittiva riguardante ogni parametro valutativo.

Art. 5

L'indennità di risultato, ancorché la valutazione sulla sua spettanza sia fatta sulla base della gestione amministrativa dell'intero esercizio sociale chiuso alla fine dell'anno precedente, sarà corrisposta per dodicesimi d'anno anche nel caso in cui l'amministratore unico, per

qualunque motivo, dovesse cessare dalla carica prima della chiusura dell'esercizio sociale.